



UNITA' TERRITORIALE ACI SASSARI

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 23 GIUGNO 2025

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 22”, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alle pubbliche amministrazioni mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto **n. 7** per le regioni Sardegna-Liguria aggiudicato alla società A2A Energia S.P.A. - per l'Unità Territoriale Aci di Sassari, sede decentrata di Olbia Tempio, sita in Olbia, periodo dal 1/09/2025 al 31/08/2026.

CIG IDENTIFICATIVO CONVENZIONE **N. B2B7810C90** - CIG DERIVATO: **B7409CC16A**, relativo all'ordinativo **n. 8577522**;

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'UNITA' TERRITORIALE DI SASSARI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 e come integrato dall'art. 5, co 3bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 157/2019;

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, dell'8 aprile 2021 e 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 Marzo 2021 e del 6 aprile 2022, su delega del Consiglio generale del 27/01/2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2025-2027 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 28 gennaio 2025, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione II: “Valore

Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUO A210344/0006747/25 del 29/05/2025 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2025 e scadenza al 30/11/2025, l'incarico di Responsabile ad interim dell'Unità Territoriale ACI di Sassari;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l’anno 2025 composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 31 Ottobre 2024;

VISTO il Budget di gestione per l’esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4034 del 4 Dicembre 2024 che, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2025, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre e l'art. 58 il quale stabilisce che quando la spesa è inferiore a €40.000,00 l'acquisizione dei beni può avvenire mediante affidamento diretto ad unico fornitore;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, “*Codice dei contratti pubblici*, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. che prevede la modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i e l'art.15 del Codice. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.16 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza

pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, in data 31/08/2025, verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Sassari per la sede dello Sportello decentrato di Olbia Tempio, sita in Via Principe Umberto I°, n. 49, per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. **7821406 del 22/04/2024**, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 21", relativamente al lotto 7 – Sardegna e Liguria aggiudicato alla società AG SM AIM SPA e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva dal 27/01/2025 la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 22, identificata dal **CIG B2B7810C90**, che CONSIP ha stipulato con la società **A2A Energia S.p.A.**, P.IVA **12883420155** aggiudicataria del lotto geografico 7 per la regione Sardegna - Liguria che offre prezzi unicamente variabili competitivi e servizi ulteriori;

PRESO ATTO che:

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

- con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;

–la Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, quali strumenti di “*Information Technology*” per quanto concerne le modalità di fornitura, ad oggi è possibile la sola attivazione della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile;

TENUTO CONTO che la crisi energetica in atto ha comportato l'esplosione della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati nel corso dell'ultimo biennio, dovuta alla ripresa della domanda di energia per consumi residenziali ed industriali ed all'incremento dei prezzi del gas naturale liquefatto (Gnl), principale combustibile fossile utilizzato per la sua produzione, che ha comportato l'aumento del PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange);

CONSIDERATO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno in cui è attiva la modalità di lavoro in *smart working* e del prezzo medio mensile del PUN, nonché delle condizioni economiche stabilite nella Convenzione, è previsto un fabbisogno stimato in 11.000 kWh, si ritiene di aderire alla soluzione a prezzo variabile, per una presumibile spesa complessiva annua presunta pari ad € 3.500,00 oltre IVA, per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2026;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di aderire alla Convenzione “Energia Elettrica 22” stipulata da Consip SpA con la società A2A Energia S.p.A aggiudicataria del lotto 7 per le Regioni Sardegna e Liguria, alle condizioni ed ai termini previsti nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi disponibili;

RAVVISATO che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all’art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, A2A Energia S.p.A, risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell’ipotesi di

cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione EE22, lotto 7, Sardegna - Liguria è il n. **B2B7810C90** e il Cig derivato relativamente all'ordinativo di fornitura di questa Unità Territoriale è il n. **B7409CC16A** trattandosi di adesione a Convenzione Consip, il contributo a favore dell'ANAC non è dovuto;

VISTA la Convenzione "Energia Elettrica 22", per il lotto 7, stipulata tra Consip e A2A Energia S.p.A, P.IVA **12883420155** ed i relativi allegati;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici dell'Unità Territoriale ACI di Sassari, sede decentrata di Olbia Tempio, sita in Olbia in Via Principe Umberto I°, n. 49:

-di prendere atto che è attiva, dal 27/01/2025, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 22", lotto 7 per le Regioni Sardegna-Liguria, CIG **B2B7810C90**, che Consip SpA ha stipulato con la società A2A Energia S.p.A, con scadenza il 27/01/2026 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;

Di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 22", attiva dal 27/01/2025, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 7 per le regioni Sardegna e Liguria., disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "www.acquistinretepa.it" .

Di precisare che il contratto di fornitura concluso tra l'ACI- Unità Territoriale di Sassari, e la società A2A Energia S.p.A ., con sede in Milano, P.IVA **12883420155**, sarà attuato attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura n. **8577522** e avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/09/2025, data di attivazione e sino al 31/08/2026 per la sede decentrata di Olbia Tempio, sita in Olbia in Via Principe Umberto I°, n. 49.

L'importo di **€ 3.500,00**, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 all'Unità Territoriale ACI di Sassari, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4820, suddiviso nel modo seguente:

- **€ 1.166,66** , esclusa IVA, per l'esercizio finanziario 2025 (4 mesi)
- **€ 2.333,34** , esclusa IVA, per l'esercizio finanziario 2026 (8 mesi)

DARE ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **B2B7810C90** e che il CIG

derivato, relativamente all'ordinativo di fornitura ACI, è il n. **B7409CC16A**;

Le funzioni di Responsabile di Progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023 sono svolte dalla sottoscritta.

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale di Sassari